

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Interessi moratori, controversie sull'usurarietà degli stessi: riparto degli oneri probatori

L'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

NDR: in tal senso Cass. SU 18.09.2020, n. 19597.

Tribunale di Bari, sentenza del 27.9.2023

...omissis...

L'eccezione di nullità del contratto di rinegoziazione, sollevata dall'attore per difetto di forma scritta, va rigettata.

A tal proposito, va innanzitutto osservato che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi” (art. 1326 c.c.).

La suddetta accettazione può avvenire anche tacitamente, ovvero per fatti concludenti, nell'ipotesi in cui emergano manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto idonee ad evidenziare la volontà di avvalersi del contratto.

A ciò va aggiunto che la sottoscrizione da parte del cliente della proposta contrattuale predisposta dalla Banca risulta sufficiente ad integrare la forma scritta di cui all'art. 117 Tub, atteso che il suddetto requisito è finalizzato alla protezione del contraente “debole” e alla valorizzazione dell'esigenza di trasparenza informativa, con la conseguenza che ai fini della validità del contratto non è necessaria la sottoscrizione della Banca laddove emerga la predisposizione da parte della stessa del modulo contrattuale, nonché la firma del cliente (Cass, S.U., n. 898/2018).

Orbene, nel caso di specie, le parti hanno prodotto il contratto di mutuo del 07.06.2006 ed il relativo piano di ammortamento, nonché la proposta di rinegoziazione del medesimo mutuo del 19.05.2008, consistente in un modulo predisposto dalla Banca e puntualmente sottoscritto dai clienti, con la quale gli stessi richiedevano l'applicazione di un tasso fisso, in luogo del tasso variabile previsto originariamente nel contratto del 07.06.2006.

Sul punto, va rilevato che la sottoscrizione della proposta di rinegoziazione da parte dei clienti ed il regolare pagamento delle successive rate al tasso rideterminato, nonché l'accettazione della stessa da parte della Banca, desumibile nella specie dall'applicazione in concreto del tasso fisso indicato nel contratto di rinegoziazione innanzi citato, risultano idonee a comprovare la reciproca volontà delle parti di rideterminazione del tasso applicato e di trasformazione del mutuo in oggetto da tasso variabile a tasso fisso, con conseguente validità del contratto di rinegoziazione in esame.

Va altresì rigettata l'eccezione di nullità del contratto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 117 TUB, commi 6 e 8, sollevata dall'attore per mancata indicazione del TAN e del TAEG.

A tal proposito, va innanzitutto rilevato che il contratto di rinegoziazione in esame non ha prodotto alcun effetto novativo, atteso che la medesima pattuizione ha determinato il solo mutamento della tipologia di mutuo originario, ovvero il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso, con conseguente operatività delle ulteriori condizioni economiche previste nel contratto di mutuo del 07.06.2006.

In particolare, dal dato letterale della proposta di rinegoziazione del 19.05.2008 emerge che “detti interessi sono determinati applicando il tasso Euribor a 1 mese maggiorando di volta in volta di punti 1,90” e che “il Sottoscritto chiede la rinegoziazione del tasso di interesse applicato al mutuo in oggetto, con le indicazioni di cui ai Fogli informativi vigenti ed in particolare PRESTO MUTUO TASSO FISSO”, con relativa indicazione del capitale residuo e della durata del mutuo, nonché del numero delle restanti rate previste per il rimborso del mutuo, comprensive di quota capitale e quota interessi.

Ed invero, la Banca ha prodotto il piano di ammortamento regolarmente sottoscritto dall'attore, in allegato alla richiesta di rinegoziazione predisposta dalla medesima, nel quale risulta puntualmente determinato il tasso nominale annuo applicato a decorrere dal 01.06.2008, pari al 6.06000 %, con relativa indicazione dell'importo delle rate restanti, del debito residuo, degli interessi applicati e del capitale.

Quanto alla mancata indicazione del TAEG nel contratto di rinegoziazione del 19.05.2008, nonché all'errata individuazione del medesimo indicatore nei documenti di sintesi successivi, va rilevato che l'ISC svolge una funzione meramente informativa, rappresentando in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, non incidendo sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono.

Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (co. 6) e che “La Banca d'Italia può prescrivere che

determinati contratti, individuati attraverso una particola denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli” (co. 8), essendo il TAEG qualificabile come mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.

Nel caso di specie, inoltre, non è invocabile la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, sia perché tale sanzione non si applica ai mutui garantiti da ipoteca su immobile (art. 122 TUB), come il contratto in questione, sia perché la suddetta disciplina è entrata in vigore con il D.Lgs. n. 141/2010 in data 19.09.2010, dunque successivamente alla rinegoziazione del mutuo in esame.

Pertanto, la mancata o errata indicazione dell'ISC potrebbe tutt'al più determinare la sola violazione degli obblighi di informazione da parte della Banca nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento del suddetto obbligo, nella specie non allegato dall'attore, ovvero formulata domanda di risoluzione, invero estranea all'oggetto del presente giudizio.

Pertanto, la relativa deduzione deve ritenersi irrilevante.

Nel merito, va osservato in diritto che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).

Deve altresì rilevarsi che, sulla base della recente lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”

La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti - usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia e recepite nei decreti ministeriali.

La Banca d'Italia, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla Banca d'Italia nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.

Occorre, peraltro, precisare che, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità del tasso degli interessi corrispettivi.

Va inoltre precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può tenersi conto della commissione prevista per l'anticipata estinzione del mutuo.

Il debitore che decide di estinguere anticipatamente il mutuo esercita una facoltà contrattualmente riconosciutagli in cambio di un corrispettivo.

La commissione di estinzione anticipata, corrisposta dal debitore per la ipotesi in cui si avvalga della facoltà prevista in contratto costituisce, pertanto, una componente del corrispettivo del

contratto che non sembra riconducibile alla categoria del vantaggio usurario, né qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito, sicché la stessa va esclusa dalla verifica del Teg.

Sulla base della lettura recentemente offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18.09.2020, per i contratti - come quello in questione - conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.

Orbene, nel caso di specie, le parti hanno pattuito nel contratto di mutuo del 07.06.2006 le seguenti condizioni economiche: un tasso di interesse di ammortamento variabile pari al tasso Euribor un mese, maggiorato di 1,90 b.p. (per la prima rata pari al 2,95%), un tasso di mora pari al tasso pattuito con maggiorazione di 3 punti percentuali, prevedendo una protezione all'eventuale raggiungimento del tasso del 7% non superabile, un TAEG pari al 3,011% ed una penale per risoluzione pari al 5%.

Sulla base dei principi innanzi esposti e della documentazione in atti, l'ausiliario ha provveduto alla verifica del superamento del tasso soglia, giungendo alle seguenti conclusioni:

1) Sulla base del D.M. Economia e Finanze di riferimento, l'ausiliario ha rilevato che nel periodo compreso dal 01.04.2006 al 30.06.2006, il tasso effettivo globale medio per la categoria "mutui con garanzia reale a tasso variabile" era pari a 4,16%.

In ordine al contratto di mutuo del 07.06.2006, il CTU ha evidenziato che il tasso effettivamente applicato secondo la formula TAEG risulta pari all'11,011%, dunque superiore al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento, pari al 6,240%.

Tuttavia, dal suddetto calcolo del TEG svolto dall'ausiliario, relativo al tasso degli interessi corrispettivi, deve procedersi all'espunzione della maggiorazione del 3% e della penale del 5%, in forza dei rilievi innanzi esposti.

Ne consegue la determinazione di un tasso effettivamente applicato pari al 3,011 %, dunque inferiore al tasso soglia del 6,240%.

Quanto agli interessi di mora, va innanzitutto osservato che l'inadempimento costituisce il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, in assenza del quale il mutuatario non ha alcun interesse a far accertare l'usurarietà di un tasso che non è stato mai concretamente applicato (Cass. Sez. Un., n. 19597/2020).

Nel caso di specie l'attore non ha allegato inadempimenti e dunque l'applicazione in concreto di interessi di mora.

L'ausiliario ha, in ogni caso, escluso l'usura ab origine del tasso di mora, pari al 5,950 %, a fronte del tasso soglia usura del 9,390 % (4,16% + 2,1, con successiva maggiorazione).

2) In ordine al contratto di rinegoziazione del mutuo del 19.05.2008, l'ausiliario ha dato atto che nel periodo compreso dal 01.04.2008 al 30.06.2008, il tasso effettivo globale medio previsto per la categoria "mutui con garanzia reale a tasso fisso" era pari al 6,04%.

Sulla base dei principi innanzi esposti, il ctu ha rilevato che il tasso effettivamente applicato secondo la formula del TAEG, pari al 14,240%, risulta superiore al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento, pari al 9,060%.

Tuttavia, dal suddetto calcolo del TEG svolto dall'ausiliario, relativo al tasso degli interessi corrispettivi, deve procedersi all'espunzione della maggiorazione del 3% e della penale del 5%, in forza dei rilievi innanzi esposti.

Ne consegue la determinazione di un tasso effettivamente applicato pari al 6,24%, dunque inferiore al tasso soglia del 9,060%.

Anche in tal caso l'attore non ha allegato inadempimenti e dunque l'applicazione in concreto di interessi di mora.

L'ausiliario ha, in ogni caso, provveduto al raffronto del tasso di mora applicato al momento della rinegoziazione, pari al 9,060%, con il tasso soglia di mora del 12,210% (6,04% + 2,1, con successiva maggiorazione), escludendone pertanto l'usura ab origine.

Da ultimo, quanto alla previsione del tasso c.d. cap. del 7%, come evidenziato dal CTU, il suddetto tasso non deve considerarsi ai fini del calcolo dell'usura, trattandosi di un parametro tendente a

tutelare nel tempo il mutuatario e, d'altra parte, “non vi è specifica indicazione nelle pattuizioni della cosiddetta clausola di CAP e FLOOR”.

Alla stregua dei rilievi svolti, le domande attoree vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022.

PQM

Il Tribunale *omissis* rigetta le domande attoree; condanna l'attore e l'intervenuta, in solido, al rimborso delle spese processuali, in favore della Banca convenuta, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO